




Certificazioni



MESSA A TERRA



Caratteristiche del servizio

CERTIFICAZIONI garantisce la massima serietà, competenza, professionalità e indipendenza ad un prezzo competitivo. È una società privata che svolge una funzione di pubblica utilità, ma i propri verificatori non sono ufficiali di polizia giudiziaria, e devono limitarsi alla propria attività ispettiva. I verificatori di CERTIFICAZIONI non possono impartire prescrizioni al di fuori della normativa applicabile ai casi che gli si presentano, non possono imporre soluzioni tecniche, non possono fare attività di consulenza e progettazione, hanno il divieto di suggerire la consulenza tecnica di altri tecnici che non siano scelti dal Cliente. I verificatori di CERTIFICAZIONI parlano la stessa "lingua" dei tecnici per colloquiare con essi.

Cosa dice la legge (DPR 462/01)

Il datore di lavoro ha l'obbligo di far eseguire le verifiche degli impianti terra, di protezione dalle scariche atmosferiche e gli impianti nei luoghi che presentano rischio di esplosione. Le verifiche devono essere eseguite ogni 2 anni in ambienti ad uso medico, cantieri e luoghi a maggior rischio in caso d'incendio, e ogni 5 anni negli altri casi. Gli impianti nei luoghi che presentano rischio di esplosione devono essere verificati ogni 2 anni.



Situazione precedente


Fino al 23 gennaio 2002 le verifiche periodiche erano affidate alla SRL/ARPA. Il datore di lavoro doveva solo denunciare gli impianti all'ISPEL o ASL/ARPA con i modelli A,B,C.



Situazione attuale

Con l'emissione del DPR 462/01 le verifiche possono essere affidate ad appositi organismi autorizzati da Ministero delle Attività Produttive. La differenza sostanziale è che ora il datore di lavoro deve denunciare gli impianti (omologazione) e far eseguire verifiche ogni 2 o 5 anni scegliendo il fornitore del servizio.

L'importanza del DPR 462/01 è stata ulteriormente rafforzata dal D.lgs 81/08, in particolare dopo la modifica al decreto effettuata nell'agosto 2009.



Responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro è responsabile della esecuzione delle verifiche e deve quindi incaricare un Organismo Autorizzato. Per gli impianti esistenti la verifica deve essere richiesta se sono trascorsi più di 2/5 anni dall'ultima verifica o dalla denuncia. Non sono valide a tale fine le verifiche eseguite da manutentori o professionisti. Il datore di lavoro deve esibire il verbale di verifica in occasione di controlli dell'autorità di pubblica vigilanza (ISPEL, Ispettorato del Lavoro, ASL, NAS, etc.) ed è responsabile civilmente e penalmente in caso di infortunio o omissione. Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo giuridico di affidare la verifica ad un Organismo affidabile e competente, con capacità tecniche idonee e che si avvalga di verificatori che siano specialisti per non ricadere in ulteriori responsabilità che il nostro Codice definisce "culpa in eligendo", cioè colpa (responsabilità) di aver affidato un compito ad un soggetto non in grado di assumerlo e svolgerlo con la necessaria competenza e capacità.